

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI:	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
<i>In sede referente</i>	» 5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 8
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 11
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
<i>In sede referente</i>	» 15
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 15
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	» 19
<i>In sede legislativa</i>	» 19
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 19
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 20
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 23
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	» 24
CONVOCAZIONI	
	» 26
RELAZIONI PRESENTATE	
	» 27

COMMISSIONE SPECIALE

**per l'esame delle proposte di legge concernenti
la disciplina dei contratti di locazione degli
immobili urbani.**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE. — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, de' Cocci, per la grazia e giustizia, Misasi, e per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (3129-*bis*);

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769);

BOVA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276);

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale e industriale, e destinati all'esercizio di attività commerciale e artigiane » (2487);

Bozzi ed altri: « Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani » (2602);

Cacciatore ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2681);

Spadola: « Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale (3297);

Cucchi ed altri: « Disciplina transitoria in materia di locazioni alberghiere (3625).

Il Presidente Breganze comunica che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul seguente nuovo testo dell'articolo 4, proposto in quella sede dal Relatore Bonaiti:

« Per le unità immobiliari soggette alla proroga di cui all'articolo 1 della presente legge e fino alle scadenze ivi indicate continua ad applicarsi la norma di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 ».

Dopo aver approvato tale nuovo testo, la Commissione esamina gli articoli sostitutivi dell'articolo 11 illustrati nella precedente seduta dal Sottosegretario Sarti.

Dopo brevi interventi del Relatore Bonaiti, dei deputati Spagnoli e Riccio, e del Sottosegretario Misasi, la Commissione approva il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 11, proposto dal Governo ed integrato nella forma con un emendamento Bonaiti: « Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad osservarsi, in quanto compatibili, le norme della legge 23 maggio 1950, n. 253, escluse le disposizioni concernenti l'aumento del canone ».

Sull'articolo 11-bis, proposto dal Sottosegretario Sarti, relativo alle locazioni alberghiere, si apre un'ampia discussione alla quale partecipano il Relatore Bonaiti, i deputati Riccio, Spagnoli, Todros e Galdo, nonché i Sottosegretari Misasi e Sarti e il Relatore Cucchi. A conclusione la Commissione approva il seguente nuovo testo dell'articolo 11-bis nella formulazione proposta dal Relatore Bonaiti: « In materia di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, continuano ad osservarsi in quanto applicabili le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964 n. 1357 convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, nonché le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 191.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 di quest'ultima legge si applicano soltanto ai con-

tratti riguardanti immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della stessa legge si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica.

La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera, salvo in caso di contestazione la competenza della autorità giudiziaria.

Il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 7 della sopracitata legge è subordinato alla presentazione della licenza edilizia corredata dai relativi elaborati tecnici ».

La Commissione decide quindi di accantonare l'articolo 11-ter proposto dal Sottosegretario Sarti.

Il Presidente rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato ai trasporti, Lucchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (*Parere alla IV Commissione*) (2630).

Il Presidente Ballardini, relatore per il parere, premesso che nel diritto costituzionale assume rilievo preponderante il contenuto ideologico, si che esso risulta soggetto spesso alle interpretazioni più disparate, osserva che la Commissione, tuttavia, si è trovata unanimemente d'accordo nel ritenere, da un lato, che i lavori preparatori non debbano essere considerati come canone certo d'interpretazione, dall'altro, che nella Costituzione è consacrata come principio fondamentale la unità e la stabilità della famiglia, di cui essa accetta la concezione comunitaria solidaristica, di società naturale preesistente allo Stato, che la riconosce e non la crea.

Rileva che, tuttavia, da questi principi incontestabili sono state desunte conseguenze

opposte: alcuni, infatti, hanno dedotto la indissolubilità come elemento essenziale del matrimonio, mentre altri, tra cui egli si pone, hanno ritenuto che tali principi implicino solo la unità e la stabilità della famiglia, il cui contenuto naturale non si identifica con la indissolubilità del matrimonio.

Dai principi costituzionali della unità e della stabilità della famiglia, infatti, deriva non già la indissolubilità del matrimonio, bensì solo la incostituzionalità di norme che prevedessero il puro e semplice divorzio consensuale. (

Passando a trattare dei singoli problemi di costituzionalità sollevati, per quanto riguarda il matrimonio concordatario, al deputato Ruffini, che ha ridato rilievo alla questione della costituzionalizzazione delle norme concordatarie, osserva che la Costituzione è solo quella contenuta nei suoi singoli articoli, senza alcun rinvio ad altre fonti.

L'articolo 7, infatti, contiene solo la statuizione, assunta a dignità costituzionale, che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi. Il solo problema da valutare riguarda, quindi, gli obblighi assunti dallo Stato con l'articolo 34 del Concordato. A tal riguardo ritiene che l'unico obbligo consista nel riconoscere gli effetti civili al matrimonio canonico. Né vale, a suo avviso, la tesi che tale obbligo sia incompatibile con il divorzio, che sarebbe atto di negazione di questi effetti civili, poiché non è vero che il divorzio comporti l'estinzione degli effetti civili del matrimonio: come la separazione personale implica l'estinguersi soltanto di alcuni effetti civili del matrimonio, quali l'obbligo di convivenza, l'obbligo di residenza, in taluni casi il diritto a portare il cognome del marito, così il divorzio fa venir meno alcuni, ma non tutti gli effetti del matrimonio. Il divorzio non si limita, infatti, a far salvi alcuni effetti già prodotti dal matrimonio disciolto, ma fa sopravvivere la stessa capacità del medesimo di continuare a produrre effetti giuridici, sia nei rapporti fra i due *ex* coniugi, sia, soprattutto, nei confronti della prole.

È vero, peraltro, che il divorzio estingue un particolare effetto del matrimonio, quello di essere d'impedimento alla contrazione di un nuovo vincolo matrimoniale, ma esso costituisce uno dei tanti effetti, la cui regolamentazione civile è riservata, come quella relativa a tutti gli altri, all'autonoma normazione dello Stato.

Ritiene che le premesse per una soluzione divorzistica siano da cercarsi anche nell'articolo 14 del disegno di legge sul diritto di

famiglia, presentato dal Ministro Reale, che prevede la facoltà concessa al coniuge separato di riconoscere il figlio adulterino, fatto che non potrà non portare alla convivenza in comunità familiare dei genitori, non uniti giuridicamente: si darà vita, cioè, ad una ipocrita ed inutile finzione.

Per quanto riguarda, infine, la costituzionalità della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fortuna, ritiene che essa non sia soggetta ad alcuna illegittimità costituzionale, pur dovendosi richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di formulare le singole norme in modo tecnicamente idoneo a non far sorgere dubbi interpretativi e di legittimità.

Conclude, proponendo che la Commissione esprima il suo parere nei seguenti termini:

« La proposta di legge n. 2630, presentata dall'onorevole Fortuna, non è in contrasto con alcuna norma del nostro ordinamento costituzionale.

Non con gli articoli 29, 30 31 della Costituzione, i quali si limitano a riconoscere che la famiglia è una società naturale, ed a garantirne l'unità e la stabilità, e come l'unità e la stabilità della famiglia non ne comportano necessariamente l'indissolubilità, così proprio il suo carattere di società naturale, che come tale lo Stato deve rispettare, implica di converso, altresì, l'obbligo dello Stato di riconoscere l'affievolirsi ed il venir meno di questa sua stessa sostanza naturale.

Non con l'articolo 7 della Costituzione, in quanto non apporta modifiche all'articolo 34 del Concordato, ma si limita ad introdurre una nuova disciplina circa la durata di taluni effetti civili del matrimonio, che, come tali, in virtù appunto dei citati articoli 34 del Concordato e 7 della Costituzione, rientrano nella piena ed esclusiva legislazione e giurisdizione della Repubblica ».

Intervengono, per dichiarazione di voto, i deputati Corrao, il quale si dichiara favorevole alla costituzionalità della proposta Fortuna, che, a suo avviso, non comporta violazione dei diritti di chi si professa cattolico, perché essa crea la facoltà e non l'obbligo di sciogliere il matrimonio, aumentando nel contempo la sfera di libertà civile e religiosa dei non credenti, anche se pone in discussione il campo dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, che da questa proposta dovrebbero trarre spunto per essere rivisti; Cannizzo, il quale, considerato che il diritto naturale su cui si vorrebbe fondare la indissolubilità del matrimonio non è né assoluto né eterno, e che il

matrimonio ha una natura pubblicistica, che pone allo Stato il compito di disciplinarlo diversamente con il variare della situazione storico-ambientale, annuncia il voto favorevole dei deputati del Gruppo liberale alla costituzionalità della proposta di legge, richiamandosi anche ai motivi espressi nella discussione generale dai deputati Cocco Ortu e Bozzi; Accreman, che dichiara il voto favorevole alla costituzionalità dell'istituto del divorzio dei deputati del Gruppo comunista, traendo motivo dalla lettera dell'articolo 29 della Costituzione, dal contenuto dell'articolo 34 del Concordato, per il quale non fu lo Stato italiano a dare al suo matrimonio gli effetti del diritto canonico ma l'inverso, dal voto favorevole dell'Assemblea Costituente all'emendamento soppressivo della parola « indissolubilità » proposto dal comunista Grilli e, infine, dal fatto che la possibilità di ricorrere alla procedura normale per l'approvazione di proposte di legge in materia di divorzio sia stata riconosciuta dallo stesso Presidente del Consiglio, quando dichiarò che la maggioranza parlamentare non poteva assecondare la iniziativa del deputato Fortuna perché non rientrante tra gli accordi di governo; Jacometti, che dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista unificato per i motivi adottati nella discussione generale dai deputati Di Primio, Martuscelli e Paolo Rossi; Luzzatto, che esprime il voto favorevole dei deputati del Gruppo del P.S.I.U.P.; La Malfa, che concorda con il parere del Presidente Ballardini.

Il deputato Tozzi Condivi, dopo aver preliminarmente osservato al Presidente Ballardini che proprio il disegno di legge presentato su iniziativa del Ministro Reale riafferma la indissolubilità del matrimonio e al deputato Accreman che il Presidente del Consiglio quando richiamò l'obbligo dei deputati della maggioranza di non assecondare la iniziativa del deputato Fortuna si riferiva, ovviamente, all'unica procedura ad essa applicabile, quella di revisione costituzionale, che rientra nei sistemi di produzione normativa vigenti nel nostro ordinamento, e dopo aver rilevato che compito della Commissione è quello di difendere la Costituzione, a tutela di tutti, anche della attuale minoranza, osserva che il voto del suo Gruppo, contrario alla costituzionalità della proposta d'iniziativa del deputato Fortuna, si fonda sulla radicata convinzione che la Costituzione ha sancito il principio della indissolubilità del matrimonio e della procedura di revisione costituzionale per la modifica unilaterale dei patti lateranensi.

Ricorda che dubbi interpretativi della Costituzione in materia e di indissolubilità del matrimonio e di revisione dei patti lateranensi sono stati avanzati da tutti, anche se risolti in modo difforme, per cui esprime meraviglia che la esistenza di tali dubbi non valga a convincere di adottare la procedura di revisione costituzionale, che garantirebbe in modo chiaro e inequivocabile la conformità alla Costituzione, che deve considerarsi il bene supremo di uno Stato democratico. Ritiene che la volontà di rispettare la Costituzione ad ogni costo, il dovere di difendere l'unità della famiglia e la pace religiosa costituiscano una scelta politica, cui la sua parte non si sottrarrà mai.

Il deputato Santagati, infine, dichiara che i deputati del Gruppo del Movimento Sociale, per i motivi addotti nella discussione generale dal deputato Almirante, sono contrari alla costituzionalità della introduzione del divorzio nell'ordinamento italiano.

La Commissione, quindi, a maggioranza approva la proposta di parere presentata dal Presidente Ballardini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (*Parere alla X Commissione*) (3682).

Il relatore Di Primio illustra favorevolmente il disegno di legge e propone di esprimere parere favorevole, tranne che per la lettera a) dell'articolo 5, che, a suo avviso, costituisce limite al diritto di sciopero.

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi, Accreman, Tozzi Condivi, Jacometti, Pigni, Cocco Ortu, Mattarella e Cavallari, che, pur dichiarandosi favorevoli al disegno di legge, suggeriscono alcune modificazioni, e del Sottosegretario Lucchi, la Commissione rinvia il seguito dell'esame, dando mandato al relatore di predisporre uno schema di parere, che tenga conto delle osservazioni formulate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Salizzoni, ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Sullo comunica di avere inviato al Ministro del turismo e dello spettacolo una lettera con la quale, a nome della Commissione, sollecita l'adempimento dell'impegno di presentazione al Parlamento del disegno di legge organico sugli enti lirici, secondo il voto espresso nella seduta del 21 luglio 1966.

Il Sottosegretario Gaspari dichiara che il disegno di legge predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo ha completato l'iter delle consultazioni ministeriali e sarà presentato al Consiglio dei ministri in una delle prossime sedute.

Il Presidente informa inoltre la Commissione che avendo preso gli opportuni contatti con i Ministri interessati, i quali hanno confermato la loro partecipazione, si potrà riprendere nella prossima settimana (di massima nei giorni 26, 27 e 31 gennaio e 2 febbraio) l'indagine sulla finanza locale con l'esposizione dei Ministri dell'interno, del bilancio, del tesoro e delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE:

RIGHETTI: « Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (*Approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato*) (287-B).

Il Presidente Sullo comunica che la V Commissione (Bilancio) ha rinviato l'espressione del parere; propone, pertanto, di rinviare l'esame del provvedimento.

Il Relatore Gagliardi esprime il voto che la Commissione bilancio esamini contemporaneamente anche la sua proposta di legge n. 2130. Si associano i deputati Maulini e Greppi, nonché il deputato Righetti, se ciò non costituisce motivo di ulteriore ritardo nell'esame della sua proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori **GIRAUDO** e **BARTOLOMEI:** « Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3584).

Il Relatore Dal Canton riferisce sulle modifiche apportate all'articolo 4 dal Comitato ristretto. Sono quindi approvati i singoli articoli nel testo pervenuto dal Senato, salvo

l'articolo 4 che assume la seguente formulazione:

« Le dichiarazioni d'inesigibilità di cui ai precedenti articoli hanno efficacia anche nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riottengono la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge ».

La proposta di legge è infine votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Attribuzione al Patronato scolastico del comune di Brescia della proprietà della Colonia marina « Bresciana » di Pietraligure » (896).

Il Relatore Cattaneo Petrini Giannina, richiamati i precedenti dell'iter della proposta di legge e ricordata l'unanimità del consenso manifestato in sede referente, si sofferma brevemente a dimostrare le ragioni di diritto e di fatto che stanno a fondamento della richiesta attribuzione della proprietà della colonia marina di Pietraligure al patronato scolastico del comune di Brescia.

Dopo interventi del deputato Pedini, del Presidente Sullo (il quale propone una modifica relativa alla decorrenza dell'attribuzione della proprietà) e del Sottosegretario Salizzoni, che si dichiara favorevole alla proposta di legge e alla modifica suggerita dal Presidente, la Commissione approva a scrutinio segreto l'articolo unico nel seguente testo:

« Con effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la proprietà dell'immobile denominato Colonia marina bresciana di Pietraligure è attribuita al Patronato scolastico del comune di Brescia ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 10,30. — Presidenza del Presidente SULLO. — Intervengono il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, Scalfaro e il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore **MARCHISIO:** Disposizioni per confermare la competenza dei comuni sugli attraversamenti degli abitati » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3484).

Su proposta del Relatore, il quale esprime parere favorevole sul provvedimento, la Commissione, preso atto del consenso del Governo, delibera ad unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento stesso le sia assegnato in sede legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (*Parere alla V Commissione*) (3396).

La Commissione approva lo schema di parere predisposto dal Relatore Servadei per la parte del rendiconto concernente il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per la parte relativa al Ministero dell'interno, udita la esposizione del Relatore Gagliardi (ad integrazione dello schema dallo stesso predisposto) e preso atto di alcune osservazioni di carattere procedurale e di merito formulate dai deputati Borsari e Greppi e dal Presidente Sullo, il quale si sofferma in particolare sulle considerazioni espresse dalla Corte dei conti in ordine alla finanza locale e, per il settore dei servizi antincendi, sulla mancata emanazione dei regolamenti che il Governo avrebbe dovuto adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, come prescritto dall'articolo 109 della legge stessa, la Commissione dà mandato al Relatore di redigere parere favorevole, tenendo conto dei rilievi espressi nel corso della discussione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (*Parere alla IX Commissione*) (3669).

Il Relatore Russo Spena riferisce favorevolmente sul disegno di legge mettendone in evidenza la necessità e l'opportunità (in relazione alla grave situazione esistente nel settore urbanistico e che le carenze della legge del 1942 hanno reso possibili) anche se ha qualche perplessità sia sotto il profilo della integrità delle autonomie locali sia circa i rapporti di colleganza di questa disciplina transitoria con quella sistematica ed organica già predisposta ma non ancora presentata al Parlamento. Rilevato come il disegno di legge tenda a porre rimedio, con un sistema di norme cautelative (in rapporto alla auspicata approvazione della legge organica) a disordini e carenze più gravi nel settore dovuti a fattori diversi (mancata adozione dei piani re-

golatori e dei programmi di fabbricazione, inadeguatezza degli stessi, uso frequente e talora abuso della facoltà di deroga, inefficacia delle sanzioni procedure di approvazione defatiganti, carenza di efficaci poteri di controllo, ecc.), il Relatore passa ad illustrare le singole norme del provvedimento, rilevando in particolare la previsione di concreti poteri di sostituzione dell'autorità di controllo in materia di formazione di piani regolatori e di programmi di fabbricazione, lo snellimento delle procedure per l'approvazione dei piani e dei regolamenti edilizi (sia mediante riduzione di termini sia mediante decentramento di poteri dal Ministero al provveditorato alle opere pubbliche), la efficacia delle norme previste contro le costruzioni abusive, l'opportunità di potere di annullamento previsto dall'articolo 7, la nuova disciplina per le opere da eseguire su aree demaniali.

Al termine della esposizione del Relatore, su proposta del Presidente, la Commissione nomina un Comitato ristretto (composto dal Presidente, dal relatore e dai deputati Achilli, Benocci, Manco e Zincone) per la individuazione delle osservazioni che costituiranno oggetto del parere. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (*Parere alle Commissioni riunite I e X*) (3415).

Prosegue la discussione.

Il deputato Malfatti, rilevata preliminarmente l'assenza di documentazione relativa al disegno di legge in discussione (in particolare le relazioni delle varie commissioni ministeriali che si sono occupate del problema della riforma dell'Azienda ferroviaria) e rammaricatosi che il provvedimento non venga esaminato congiuntamente ad altri provvedimenti che ineriscono alla politica dei trasporti, osserva che il disegno di legge non risponde nelle sue linee generali a quella impostazione di politica economica intesa a correggere le distorsioni di una società consumista e della quale il paese ha preso coscienza con la nota aggiuntiva dell'onorevole La Malfa e con il piano di sviluppo economico. Del resto lo stesso piano di sviluppo nel settore dei trasporti adotta conclusioni che sono in parte in contraddizione con le proprie premesse. Rovesciare l'attuale politica dei trasporti significa porre un freno all'aggravarsi della crisi dei trasporti collettivi ed individuali, a sprechi enormi, a costi sociali elevatissimi.

Il disegno di legge in esame attiene ad una pura e semplice riorganizzazione aziendale che, se pure importante, è secondaria rispetto ad una riforma generale dei trasporti nella quale possa trovare la sua giusta collocazione la politica ferroviaria, la funzione cioè da assegnare alle ferrovie come servizio pubblico e sociale.

Il riordinamento previsto nel disegno di legge risponde a criteri esclusivamente aziendali, produttivistici e non pubblicistici. Tale è la politica che si conduce nei riguardi dei cosiddetti rami secchi (a questo proposito auspica che siano sentiti gli enti locali interessati o quanto meno i Comitati regionali della programmazione) e ne è riprova la disposizione che accenna a condizioni di stabilità dell'impiego nei limiti delle esigenze dell'Azienda. Quale significato ha questa espressione ?

Conclude esprimendo parere contrario.

Il deputato Manco si chiede quale è la figura giuridica dell'Azienda emergente dal disegno di legge, quali i rapporti giuridici tra Consiglio di amministrazione (di cui il Ministro non fa più parte) e Ministro, rilevando come tra le modifiche della struttura aziendale si intraveda un non ben precisato tentativo di modifica della struttura giuridica.

Pone quindi in evidenza, con riferimento a varie norme, come alla base di questa riforma vi sia una preoccupazione economica così preminente che finisce per comprimere ogni altra preoccupazione ed interesse collettivo e sociale. È questa una impostazione che non lo trova consenziente.

Il Presidente Sullo, intervenendo nella discussione, propone che per la eliminazione dei « rami secchi » siano consultati sempre gli enti locali e sia chiesto il parere dei Comitati regionali per la programmazione economica. Inoltre chiede che il testo sia emendato in maniera di garantire sempre i servizi sostitutivi a carico delle ferrovie dello Stato specialmente nelle zone più depresse.

Il Ministro Scalfaro osserva preliminarmente che per una valutazione della politica dei trasporti occorre che il provvedimento in esame sia considerato anche in relazione ad altri provvedimenti contestualmente presentati al Parlamento e che quando si parla di coordinamento nella politica dei trasporti occorre essere realistici, occorre cioè prendere atto delle carenze delle strutture (lo stesso Ministero dei trasporti, come è attualmente strutturato, è in realtà una targa che nasconde tre settori privi di ogni organo idoneo a qualsiasi azione di coordinamento) nonché della

impossibilità di frenare le spinte della scienza e della tecnica. Non crede che mortificare un settore possa dare senz'altro vigore ad un altro. Del resto obiettive difficoltà si sono riscontrate anche in sede MEC, ove il settore dei trasporti è quello che trova i maggiori ostacoli da superare.

Suo criterio è pertanto di migliorare quello che c'è; di fronte a richieste da lui ritenute in parte contraddittorie (istituzione di un Ente di diritto pubblico, inalterabilità dello stato giuridico del personale, possibilità di trattativa tipica del rapporto di lavoro privatistico) la sua scelta è stata quella di mantenere l'attuale figura di azienda autonoma, ampliandone tuttavia l'autonomia, e di riservare al Ministro l'attività di direzione politica e di controllo.

Al rilievo che il provvedimento è mosso preminentemente da preoccupazioni economiche, risponde osservando che alleggerire il passivo attuale, che è di un miliardo al giorno, non è motivo di poco conto.

Nelle linee di questo risanamento rientra l'eliminazione dei cosiddetti rami secchi; osserva in proposito che è impossibile andare contro corrente, cioè contro il ridimensionamento delle ferrovie operate in tutto il mondo dall'aereo e dall'auto: occorre in altri termini, superato questo periodo di assestamento del settore dei trasporti, trovare lo spazio adeguato per ciascuno dei settori.

Accoglie la proposta che nella determinazione delle linee da sopprimere siano consultati gli enti locali interessati, come del resto è già nella prassi, e quella che nelle zone depresse siano comunque assicurate linee sostitutive.

L'esuberanza del personale (circa 183 mila dipendenti) è stata riconosciuta da tutti i sindacati. Al riguardo mette in rilievo che sono previste idonee soluzioni di ridimensionamento anche con particolari incentivazioni.

Interviene quindi il Relatore Dagnino il quale dà atto al Ministro degli sforzi da lui compiuti per portare a soluzione un problema che pesa gravemente sulla economia del Paese.

La Commissione, infine, delibera di esprimere parere favorevole tenendo conto delle osservazioni formulate dal Presidente e dai deputati Malfatti e Manco, accolte dal Ministro, e dà mandato al Relatore di redigere il parere.

Il deputato Malfatti si riserva di presentare un parere di minoranza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

Il Presidente ricorda che nelle precedenti sedute venne svolta dal deputato Martuscelli la relazione ed il deputato Valiante annuncia, a nome della democrazia cristiana che, entro qualche giorno, il suo gruppo presenterà alla Camera un'apposita proposta di legge per la riforma del Consiglio superiore della magistratura, per cui propone alla Commissione di rinviare l'inizio dell'esame nella prossima settimana in modo da esaminare comparativamente e globalmente tutte le proposte.

I deputati Mannironi, Coccia e Amatucci, si dichiarano favorevoli alla proposta del deputato Valiante ed il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

(La seduta sospesa alle ore 11,10 è ripresa alle ore 12,20).

PROPOSTA DI LEGGE:

MACCHIAVELLI ed altri: « Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 » (3312).

Il Presidente ricorda i precedenti e rammenta che il Governo, in sede di riforma del codice di procedura penale, ebbe a presentare un emendamento, che venne accantonato, in merito al procedimento monitorio esteso al tribunale dei minorenni. Sottolinea la importanza del rinnovamento della struttura del

tribunale per i minorenni e ritiene necessario — pur avendo il Governo in altra occasione fatto presente di avere allo studio un testo per la riforma del tribunale dei minorenni — di proseguire nella trattazione della proposta di legge all'ordine del giorno.

Il recente provvedimento per la adozione speciale, approvato dalla Assemblea della Camera, postula una riforma ed un potenziamento del tribunale per i minorenni, dati i nuovi compiti che deve assumere.

Il deputato Sforza, in relazione al disegno di legge presentato dal Governo sulla riforma del diritto familiare ed ai compiti che questo provvedimento affida al giudice — senza ancora specificare quale esso sia — suggerisce che la riforma del tribunale dei minorenni venga trattata congiuntamente alla riforma del diritto di famiglia.

Il deputato Guidi osserva che, data l'importanza dell'argomento, sarà opportuno riprendere l'esame della materia dalla relazione svolta dall'onorevole Martini Maria Eletta.

Il deputato Pennacchini chiede, quindi, alcune precisazioni in merito alla destinazione dei magistrati al tribunale dei minorenni in quanto, dal testo della proposta Macchiavelli, ha ritenuto di evincere la possibilità che a questo tribunale vengano assegnati stabilmente dei magistrati togliendoli da altre funzioni.

Il deputato Bosisio, a sua volta, chiede di considerare la opportunità di un esame della riforma del tribunale per i minorenni dopo che la Commissione avrà completato la discussione sul nuovo ordinamento della famiglia in quanto non è da escludere che altre nuove funzioni possano venir assegnate a questo ufficio giudiziario.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente dopo aver ringraziato la Commissione per la fiducia accordatagli con la recente rielezione alla Presidenza della Commissione, rivolto un saluto ai nuovi deputati assegnati alla Commissione stessa ed a quelli che sono stati trasferiti ad altra Commissione, sottopone ai deputati un programma di attività da svolgere nei prossimi mesi.

In primo luogo propone di nominare una nuova Sottocommissione per i pareri e chiama a far parte della stessa i deputati: Brenganze, Presidente; Pennacchini, Bonaiti, Mannironi per la democrazia cristiana; Macchiavelli e Reggiani per il partito socialista; Spa-

gnoli e Sforza, per il partito comunista, Ferrioli per il partito liberale e Galdo per il Movimento sociale. Naturalmente, i pareri sui provvedimenti più importanti verranno espressi dalla Commissione giustizia in sede plenaria, come anche quei pareri che di volta in volta le fossero demandati dalla stessa Sottocommissione.

Affrontando il problema dei prossimi lavori della Commissione plenaria, facendo presente che, in sede referente, i provvedimenti di maggior rilievo, che dovranno essere esaminati, riguardano la riforma del Consiglio superiore della magistratura; la riforma del diritto di famiglia; i casi di scioglimento del matrimonio; l'abolizione della propaganda anticoncezionale; la riforma degli articoli 314 (peculato) e 625 (circostanze aggravanti) del codice penale; la riforma del tribunale per i minorenni; il trattamento economico dei magistrati, mentre si trovano attualmente, sottoposti all'esame di Comitati ristretti, i provvedimenti relativi al diritto processuale del lavoro (Commissioni riunite IV e XIII) e la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

In sede legislativa i provvedimenti di maggiore importanza sono il disegno di legge n. 2381, che contiene disposizioni sull'istruzione sommaria, al quale vanno abbinate le proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferri ed altri e del deputato Pennacchini. Inoltre, dovranno essere prese in esame le modifiche sui protesti e la istituzione della Sezione di Corte d'appello di Campobasso. Non è improbabile che nei prossimi mesi pervenga alla Commissione il disegno di legge per la riforma del codice penale attraverso la Novella preannunciata dal Ministro; però su questi due provvedimenti non risulta che il Consiglio dei ministri si sia ancora pronunciato. Chiede alla Commissione di voler considerare questo programma di lavoro e di comunicare alla Presidenza le eventuali osservazioni dato che sono assegnati alla Commissione anche altri disegni e proposte di legge che, al caso, potrebbero essere presi in considerazione.

Ricorda che davanti all'Assemblea si trovano, in attesa di discussione, il disegno di legge sul genocidio e sulla estradizione per genocidio, nonché la delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, per il quale il relatore Valiante presenterà, entro la prossima settimana, la relazione scritta.

Inoltre, in Assemblea, trovasi da lungo tempo il disegno di legge per l'ordinamento della professione degli avvocati e dei procu-

ratori. Esprime l'auspicio che tutti i Gruppi interessino i propri Presidenti al fine di ottenere, su questo disegno di legge, una decisione da parte della Presidenza della Camera, per poter approvare il provvedimento in sede redigente a norma dell'articolo 85 del Regolamento della Camera e concludere il più rapidamente possibile l'*iter* presso questo ramo del Parlamento.

Annuncia che non potrà procedere all'abbinamento della proposta Fortuna sui casi di scioglimento di matrimonio al disegno di legge presentato dal Ministro Reale per la riforma del diritto di famiglia, in quanto in quest'ultimo provvedimento non viene menzionato l'articolo 149 del codice civile. Al caso, la discussione potrà essere congiunta. Al diritto di famiglia, invece, andranno abbinate le proposte di legge 154 di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri (Dichiarazione giudiziaria di paternità e alimenti ai figli non riconosciuti) e 174 di iniziativa del deputato Quintieri (rappresentazione nelle successioni dei figli naturali e successione del figlio naturale ai parenti legittimi del genitore).

Dato che la Commissione ha dinanzi a sé poco più di un anno di lavoro, gli sembra impellente che il programma tracciato debba essere esaurito almeno entro il mese di maggio del corrente anno, in modo da consentire l'ulteriore *iter* dei provvedimenti in Assemblea ed al Senato. Naturalmente, per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario prevedere un ritmo settimanale di cinque o sei sedute. Coglie l'occasione per ricordare che negli anni trascorsi la Commissione ha approvato la proposta di legge sulla adozione speciale, in 15 mesi con 28 sedute; il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale in 8 mesi con 32 sedute, e il disegno di legge per l'ordinamento della professione di avvocati e procuratori in 15 mesi con 30 sedute.

Gli sembra che preminenza particolare debba essere data ai provvedimenti relativi all'istruzione sommaria, dato il dissenso insorto fra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione.

Chiede ai deputati di esprimere il loro parere in merito riservandosi di trarre le conclusioni.

Il deputato Cacciatore chiede che questo programma di lavoro, prima di una risposta ufficiale alla Presidenza della Commissione, sia sottoposto all'esame di ogni singolo gruppo. Ricorda che i membri della Commissione giustizia sono impegnati anche in altre Com-

missioni, come quella dei fitti, delle autorizzazioni a procedere, per cui sarà difficile attuare le previste sei sedute alla settimana della Commissione giustizia.

Interviene, quindi, il deputato Guidi, il quale, accogliendo la proposta del deputato Cacciatore di far esaminare il programma dai rispettivi Gruppi, ritiene di poter sollecitare subito alla Presidenza della Commissione la iscrizione all'ordine del giorno della prossima settimana, della proposta di legge Fortuna sui casi di scioglimento di matrimonio, dato che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, oggi stesso, parere favorevole alla costituzionalità della proposta.

Concorda con il Presidente per chiedere la disciplina della procedura di cui all'articolo 85 del Regolamento della Camera per l'esame del disegno di legge sull'ordinamento professionale forense.

In merito alla priorità di esame delle altre proposte, ritiene che, in primo luogo, la Commissione debba esaminare il disegno di legge sulla istruttoria sommaria, nonché le proposte Pennacchini e Ferri a questo abbinare.

Subito dopo si dovrà proseguire nella trattazione della riforma del Consiglio superiore della magistratura, prevedendo anche uno stralcio della parte relativa alla elettività dei magistrati che fanno parte di questo organo, dato che è urgente definire questo aspetto entro il corrente anno.

Per quanto si attiene alla riforma della procedura del rito del lavoro, sollecita un maggiore impegno da parte del Governo e, anche su questa materia, ritiene possibile considerare degli stralci al fine di addivenire a delle conclusioni più rapide per alcuni istituti. Si dichiara d'accordo per proseguire rapidamente, anche davanti alla Assemblea, nell'esame della riforma del codice di procedura penale e, trattando successivamente i temi a carattere più generale, auspica che il Parlamento, in questa legislatura, possa veramente dar vita all'ente regione.

Prende la parola il deputato Pennacchini il quale, a nome del Gruppo democristiano rivolge calde parole di apprezzamento per la attività svolta, nello scorso biennio, dal Presidente Zappa e si associa al saluto rivolto dalla Presidenza ai deputati che, per la prima volta, vengono a far parte della Commissione ed a quelli che sono passati ad altra Commissione. Per quanto concerne il ritmo dei lavori della Commissione previsto dal Presidente, pur riconoscendo necessaria una intensa attività, ritiene quasi impossibile rispettare un programma di sei sedute settimanali

dati gli impegni che i singoli componenti della Commissione hanno anche nei confronti di altre Commissioni della Camera.

Ritiene opportuno proseguire con la maggiore sollecitudine nell'esame della riforma del Consiglio superiore della magistratura ed aderisce alla proposta del deputato Guidi per un eventuale stralcio delle parti concernenti la elettività dei magistrati, designati a far parte di questo organismo. Propone che, subito dopo, la Commissione si interessi della riforma delle norme penali sul peculato e sulle aggravanti. È d'accordo, infine, di affrontare decisamente il problema della istruttoria sommaria in quanto il recente conflitto tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, postula uno specifico intervento del Parlamento su questa materia.

Si augura che, quanto prima, le Commissioni riunite IV e XIII possano concludere i lavori già avviati per l'esame della riforma del rito del lavoro e dichiara di essere favorevole alla approvazione della legge professionale secondo quanto disposto dall'articolo 85 del Regolamento della Camera.

Si sofferma, quindi, sulla recrudescenza della delinquenza chiedendo che il Parlamento ed il Governo affrontino decisamente questo fenomeno che sta dilagando, con un complesso di provvedimenti che tenda a scoraggiare, con la durezza delle pene, simili manifestazioni. Ricorda che davanti alla Assemblea giace da parecchio tempo un disegno di legge per il controllo delle armi e pensa sarebbe bene definirne l'iter quanto prima.

A nome del gruppo liberale prende la parola il deputato Cariota Ferrara che, dopo aver dato atto al Presidente per la sua determinante attività nel condurre i lavori della Commissione, dichiara di essere favorevole ad un immediato esame del disegno di legge ed alle proposte abbinare per l'istruttoria sommaria; di concludere quanto prima le modifiche al rito del lavoro ed affrontare decisamente le proposte di legge che concernono il peculato e le aggravanti.

Concorda sul ricorso alla sede redigente per la approvazione della legge professionale forense, mentre sulla proposta di legge del deputato Fortuna, relativa ai casi di scioglimento del matrimonio, si riserva una risposta dopo essersi consultato con il proprio gruppo.

Prende, quindi, la parola il deputato Brenganze, che rivolge un saluto augurale al Presidente, ed un ringraziamento al Ministro Reale ed al Sottosegretario Misasi per l'assiduità con cui hanno sempre seguito i lavori della Commissione.

Sottolinea la opportunità della rinnovazione della Sottocommissione per i pareri e chiede al Presidente di poter disporre di una mezza giornata alla settimana per affrontare questo lavoro con una certa tranquillità.

Accoglie favorevolmente la proposta di ricorrere alla sede redigente per completare l'iter alla Camera della legge sull'ordinamento professionale forense; sottolinea come la riforma del diritto di famiglia impegnerà doverosamente tutte le energie della Commissione nei prossimi mesi, data la portata, la incidenza e la delicatezza della riforma.

Per quanto si attiene al rito del lavoro, dichiara di essere favorevole alla possibilità di stralciare qualche istituto per approvarlo con anticipo, oppure di assegnarlo alla competenza esclusiva della Commissione giustizia.

Chiede che il Governo voglia sollecitamente presentare alla Camera la riforma dell'ordinamento giudiziario in modo da esaminare questo delicato argomento in un complesso sistematico evitando il pericolo di riforme settoriali.

Conclude il suo intervento soffermandosi sulla recrudescenza della delinquenza, sui troppo ampi rilievi dati dalla stampa, soprattutto ai casi di delitti a carattere sessuale compiuti da minori, e pensa che una raccomandazione particolare al Consiglio dell'Ordine della stampa ed anche alla televisione potrebbe essere opportuna, al fine di non pubblicizzare fatti ed aspetti che converrebbe condizionare e non anche diffondere.

Chiede, in fine, al rappresentante del Governo di voler rendersi interprete presso lo altro ramo del Parlamento, circa la necessità di concludere i lavori su proposte di legge già approvate dalla Camera, come la depenalizzazione e la proposta di legge relativa alla riforma dell'azione amministrativa. Si sofferma sulla necessità di dare un carattere unitario alle disparate procedure amministrative che oggi esistono in omaggio alla certezza del diritto ed alla tutela dei cittadini.

Il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti nella discussione, rinvia il seguito dell'esame del programma di lavoro della Commissione, ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,55.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

DISEGNI DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (3389);

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (*Parere della II, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIV Commissione*) (3396).

Il relatore Silvestri, illustrando il disegno di legge per la parte relativa all'entrata, si riallaccia alla relazione della Corte dei conti e, sulla base di essa, rileva come le entrate in sede di accertamento (7.584 miliardi) abbiano superato le entrate che erano state originariamente previste (7.544 miliardi).

Più che sulle cifre, tuttavia, ritiene di soffermarsi sulle osservazioni di tipo generale compiute dalla Corte dei conti e centrate essenzialmente sul ramarico, espresso dalla Corte stessa, di non avere a propria disposizione tutti i mezzi necessari per un effettivo e pregnante controllo. Tale carenza, tanto più sentita se posta in relazione con l'aumento di dimensioni che il bilancio dello Stato sempre più registra, deriva in particolare dalla inadeguatezza degli strumenti contabili a disposizione della Corte, che si limita a controllare i documenti provenienti dalle ragioniere centrali.

Auspiciando il potenziamento di tali mezzi di controllo affinché la Corte dei conti sia messa in grado di realizzare compiutamente quella funzione che ad essa è attribuita dall'articolo 100 della Costituzione, rileva come l'attuale carenza non dipenda tanto dall'insufficienza di strumenti giuridici quanto piuttosto dall'inadeguatezza di strumenti di tipo tecnico-contabile. In tale ordine di idee, ricordando l'istituzione del centro elettronico per la previsione ed il calcolo delle spese, si augura che di un analogo centro possa essere dotata anche la Corte ai fini del controllo sui dati relativi alle entrate.

Il relatore Fabbri Francesco, introducendo la discussione sul rendiconto dell'anno finanziario 1965 per la parte relativa alla spesa, ribadisce il giudizio favorevole già espresso a proposito della riforma della legge generale di contabilità dello Stato, aggiungendo che tale riforma ha già dato risultati soddisfacenti (si pensi ai positivi riflessi che ha avuto sulla disciplina dei residui la nuova classificazione delle spese), anche se non può nascondersi la opportunità di taluni ulteriori perfezionamenti, che consentano una rappresenta-

zione globale ed organica delle entrate e delle spese che fanno capo allo Stato.

Si intrattiene, quindi, ad illustrare talune osservazioni sollevate dalla Corte dei conti a proposito della legge di approvazione del bilancio e relative:

a) all'autorizzazione di spesa esercitata dal Governo anche in relazione a quote di tributi erariali devolute alla Regione siciliana e alla Regione sarda o da queste direttamente riscosse, auspicando, al riguardo, una adeguata e tempestiva modifica del sistema legislativo in atto;

b) al pagamento di spese effettuato da organi diversi da quelli istituzionalmente competenti, richiamando alla necessità di una sollecita definizione legislativa dei poteri e delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio;

c) alla rilevante entità delle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità, non sempre giustificata da errori nella predisposizione degli originari stanziamenti: in proposito ritiene assolutamente necessario procedere ad una modifica del citato articolo 41, restringendone il contenuto e la portata, al fine di ricondurre le facoltà ivi previste entro limiti ragionevoli, anche senza giungere alla esclusione delle assegnazioni relative a stipendi e pensioni, che risulterebbe di impossibile attuazione e frustrerebbe uno degli scopi principali della norma;

d) alla determinazione quantitativa delle singole spese in relazione a norme sostanziali che fanno espresso rinvio alla legge di bilancio: richiama, in proposito, la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, che non ritiene in tal modo soddisfatto l'obbligo della copertura finanziaria, sancito dall'articolo 81 della Costituzione;

e) alla illegittimità — ai fini di una corretta applicazione del precetto costituzionale — delle iscrizioni in bilancio, non sorrette da precedenti autorizzazioni sostanziali di spesa;

f) al sistema seguito per la copertura dei *deficit* delle Aziende autonome (che vanno per altro crescendo in misura preoccupante), attraverso mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, misura quest'ultima giustificabile solo nella ipotesi di situazioni deficitarie eccezionali e temporanee: in proposito, prospetta la esigenza del rispetto del principio della unitarietà del bilancio dello Stato, che dovrebbe ricomprendere anche le gestioni delle aziende autonome;

g) alle variazioni di bilancio, per le quali richiama le perplessità della Corte sulla legittimità della loro approvazione dopo la scadenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono: coglie l'occasione per chiarire i tempi tecnici della elaborazione, predisposizione e presentazione delle note di variazione al Parlamento, e suggerisce di ovviare ai ritardi contestati dalla Corte attraverso la successiva presentazione di più provvedimenti legislativi di variazione, che consentirebbero di non concentrare alla scadenza dell'esercizio finanziario aggiustamenti di bilancio per cifre considerevoli, così come accaduto nei decorsi anni finanziari;

h) alle frequenti e ricorrenti deroghe dal Parlamento consentite alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 (relativa all'utilizzo delle somme destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione in bilancio);

i) alla questione della copertura degli oneri a carico di esercizi futuri, per la quale si augura possa al più presto trovarsi adeguata soluzione nel rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 81 della Costituzione;

l) infine, alla copertura del *deficit* del bilancio generale ed alla conseguente facoltà attribuita al Ministro del tesoro di emettere buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni.

Il Relatore affronta, quindi, l'analisi degli aspetti finanziari della gestione relativa al 1965, esponendo le ragioni dell'incremento del *deficit* rispetto alle previsioni iniziali, incremento che risulta dovuto in gran parte alle iscrizioni disposte in bilancio in virtù del richiamato articolo 41 della legge generale di contabilità, nonché agli effetti delle su ricordate deroghe alla legge del 1955, n. 64. Un cenno particolare ritiene di dover dare al problema delle eccedenze di impegni effettuati rispetto agli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio, eccedenze per le quali risulta proposta sanatoria con appositi articoli del disegno di legge di approvazione del rendiconto. Si sofferma, quindi, sui singoli capitoli per i quali si sono verificate le richiamate eccedenze di impegni, precisando che quella relativa al capitolo 1109 del bilancio della pubblica istruzione si è verificata a seguito di una modifica introdotta dal Parlamento alla nota di variazione 1965, che ha ridotto di oltre due milioni lo stanziamento del citato capitolo.

Passando successivamente ad esaminare gli aspetti della gestione delle spese, dichiara preliminarmente di volersi soffermare sulle questioni che investono il bilancio nel suo complesso, ovvero sui rilievi che la Corte ha avanzato nei confronti di più Ministeri, tralasciando di esaminare i problemi concernenti singole amministrazioni, che potranno, a suo avviso, più adeguatamente essere dibattuti presso le altre Commissioni, in sede di parere sul consuntivo alla Commissione bilancio.

A proposito dei sistemi di pagamento, richiama al ritardo con il quale i funzionari delegati procedono alla presentazione dei rendiconti, inconveniente che, se in parte giustificato dagli innumerevoli riscontri che precedono l'invio alla Corte dei rendiconti medesimi, implica d'altra parte la necessità di studiare un sistema tale da colmare le attuali deficienze e la mancanza di un ordinato, coerente e razionale coordinamento tra l'Amministrazione attiva e gli organi di controllo, così come è già stato prospettato nell'ultima relazione previsionale e programmatica.

Un discorso particolare il Relatore ritiene doveroso dedicare al problema dei residui, argomento questo che ha già avuto modo di trattare nel corso della relazione introduttiva all'esame del bilancio preventivo per l'anno finanziario in corso. Premesso che l'enorme ammontare dei residui è in parte dovuto al sistema del bilancio di competenza, analizza quelle che possono individuarsi tra le cause principali del fenomeno (procedimento contabile; assegnazioni contabili equivalenti in entrata e in uscita: ritardo nella presentazione delle note di previsione; ritardo nell'approvazione di leggi di spese pluriennali rispetto all'anno iniziale di erogazione delle somme). Dopo aver rinnovato l'invito al Governo per una sollecita comunicazione al Parlamento anche del conto dei residui attivi, illustra analiticamente le cifre relative ai residui passivi, soffermandosi in particolare su quelle concernenti il Ministero dei lavori pubblici, e conclude prospettando la esigenza di un ragionevole snellimento delle procedure amministrative, in particolare di quelle relative agli interventi dello Stato in materia di contributi per opere pubbliche agli enti locali, eventualmente anche fissando un limite temporale entro cui i contributi medesimi possano essere utilizzati.

Dopo essersi brevemente intrattenuto sulla gestione dei bilanci delle Amministrazioni autonome e delle Aziende di Stato (sottolineando che, complessivamente, si riscontra

un miglioramento dei risultati di gestione alle previsioni iniziali), affronta talune questioni di carattere generale, che interessano singole Amministrazioni. In materia di appalti di opere pubbliche, ricorda il rilievo della Corte a proposito dell'eccessivo ricorso al sistema della trattativa privata, che invece dovrebbe essere limitato ad opere di particolare urgenza ovvero di particolare natura; tenuto conto della evoluzione dei sistemi tecnici e dei tempi di esecuzione dei lavori, auspica una adeguata modifica della legislazione in materia di affidamento della realizzazione di opere pubbliche e l'adozione di una procedura meno macchinosa, che abbandoni il ricorso allo strumento dell'asta pubblica (ormai inattuale) e si fondi principalmente, pur con le necessarie irrinunciabili garanzie, sul ricorso alla licitazione privata.

Altri rilievi della Corte, su quali brevemente si sofferma il Relatore, riguardano: la utilizzazione di estranei nelle pubbliche amministrazioni (che in base alla legislazione vigente dovrebbe essere limitata ai professori universitari ed ai membri di organi consultivi); il fenomeno dell'avventiziato (che in alcune amministrazioni ha assunto aspetti preoccupanti), cui spesso si ovvia con provvedimenti di sanatoria che, attraverso massicce immissioni, gonfiano poi in modo eccessivo e ingiustificato gli organici; la carenza di candidati nei concorsi per personale direttivo qualificato e, per contro, la paurosa esuberanza di concorrenti a posti delle carriere di concetto, esecutive e ausiliarie; lo stillicidio di « leggine » con le quali, di volta in volta, si procede alla sistemazione di particolari gruppi di dipendenti; la liquidazione degli enti superflui; le gestioni speciali.

Per quanto attiene alle singole Amministrazioni, il Relatore richiama i rilievi più generali sollevati dalla Corte: per la Difesa, il sistema invalso di autorizzare la emissione degli ordini di accreditamento in forma globale e indiscriminata in tutte le voci di spesa comprese in un determinato capitolo; il mancato ritardo della presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati, le commesse fatte all'estero, il fondo scorta delle Amministrazioni militari; per l'Agricoltura la gestione dei fondi di rotazione, oggi sottratta al controllo della Corte; per le Poste e le telecomunicazioni: la giacenza di numerario per importi eccedenti il limite massimo consentito; per i Lavori pubblici: l'eccessivo numero di commissioni di indagine e di studio (oltre ai numerosissimi organi collegiali), i numerosi

provvedimenti di assunzione del personale non ammessi a registrazione.

A conclusione della sua esposizione, il Relatore ritiene doveroso richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni punti specifici, quali: l'adeguamento degli strumenti previsti dalla legge generale di contabilità dello Stato al sistema della programmazione economica; la disaggregazione su basi annuali degli impegni di spesa relativi a piani pluriennali; la unitarietà del bilancio dello Stato; l'adeguamento delle leggi di spese poliennali alla nota sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale; la modifica dell'articolo 41 della legge generale di contabilità; la legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; lo snellimento delle procedure per l'appalto di opere pubbliche; la eliminazione degli enti superflui; la riconduzione, nell'ambito del bilancio statale, di tutte le gestioni speciali fuori bilancio; ciò al fine di reperire adeguate soluzioni e idonei rimedi alle carenze riscontrate, attraverso la mobilitazione di tutte le forze che credono nel sistema democratico, dal Parlamento al Governo, all'Amministrazione attiva, agli organi di controllo.

Dopo alcune richieste di chiarimenti da parte dei deputati Leonardi, Goehring, Raucì, Anderlini e Buttè ai quali replica il Relatore Fabbri Francesco, il deputato Failla, intervenendo sull'ordine dei lavori della Commissione, prospetta l'esigenza di avere ulteriori delucidazioni da parte del Governo, soprattutto per quanto concerne i rilievi mossi dalla Corte sulla gestione del bilancio. Ribadita la necessità di sollecitare i pareri delle altre Commissioni per le parti di rispettiva competenza, aggiunge che la Commissione bilancio non potrebbe, comunque, tralasciare l'esame di questioni che, pur riguardando singole Amministrazioni, coinvolgono problemi di fondo in materia di gestione di bilancio. Dichiara la completa disponibilità della sua parte per una discussione sollecitata e, proprio per accelerare i lavori della Commissione, propone che nella prossima seduta il Ministro del tesoro sia invitato ad introdurre il dibattito, manifestando il pensiero del Governo in merito ai rilievi mossi dalla Corte dei conti, nonché in merito ai suggerimenti ed alle proposte avanzate dal Relatore Fabbri Francesco.

Dopo che il Sottosegretario Agrimi ha assicurato che riferirà tale richiesta al Ministro Colombo, il Presidente Orlandi rinvia il dibattito alla seduta di martedì 24 gennaio, alle ore 10.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 10.10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, Piccardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3532).

Il Relatore, Napolitano Francesco, illustra il disegno di legge che con l'articolo 1 riduce a dieci anni il termine per la prescrizione, già venticinquennale, per i buoni ordinari del tesoro, e, con l'articolo 2, stabilisce identico termine per i buoni emessi anteriormente alla entrata in vigore della legge, sempre che non vengano a prescriversi prima di tale termine ai sensi della legge del 4 aprile 1856 n. 1560.

La Commissione approva quindi, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il disegno medesimo che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro » (3485).

Il Relatore Tambroni illustra il disegno di legge che incrementa le disponibilità del Mediocredito regionale umbro aumentando la partecipazione di maggioranza da parte dello Stato mediante una quota di 560 milioni incrementabile annualmente con gli utili di partecipazione e il cui onere viene ripartito nei due esercizi 1966 e 1967. Il Relatore propone alla Commissione di modificare l'articolo 3 relativo alla copertura secondo le indicazioni contenute nel parere espresso dalla V Commissione bilancio che imputa la copertura medesima rispettivamente al fondo globale 1965 e 1967.

Il deputato Maschiella ricorda come in Umbria si osservi da circa due anni una crisi nella domanda di credito e sottolinea l'esigenza di collegare l'aumento del fondo di dotazione a nuovi criteri di erogazione del credito medesimo, alla necessità di ampliare il numero degli istituti partecipanti alla gestione del Mediocredito nonché all'opportunità di una chiarificazione circa gli orientamenti operativi dell'Istituto finanziario regionale. La sua parte è favorevole, per altro, all'approvazione del provvedimento.

Il deputato Radi sottolinea l'importanza dell'attività di sostegno e promozione svolta dal Mediocredito umbro ed auspica che essa sia sempre più congruente rispetto agli obiettivi del piano di sviluppo regionale mediante una razionale selezione di attività da promuovere, senza discriminazioni fra soggetti.

I deputati Botta e Servello si dichiarano favorevoli all'approvazione del provvedimento.

Il Relatore Tambroni replica ai commissari intervenuti notando come l'Istituto finanziario regionale potrà svolgere un'opera tanto più proficua quanto più essa si avvarrà della partecipazione di Istituti operanti in altre regioni, quali le Marche, omogenee economicamente rispetto all'Umbria.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 1 e 2 del disegno di legge; modifica l'articolo 3 relativo alla copertura secondo le indicazioni contenute nel parere espresso dalla V Commissione bilancio e vota a scrutinio segreto il provvedimento n. 3485 che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, Picardi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GIGLIOTTI ed altri: « Modifiche al testo unico della finanza locale approvato con regiō-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli enti locali » (*Approvata alla V Commissione permanente del Senato*) (3377).

Il Relatore Azzaro illustra la proposta già approvata dal Senato che modifica il testo unico della finanza locale in materia di compilazione di ruoli principali da parte degli enti locali impositori e di ricorsi da parte dei contribuenti e che innova, sulla base della legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di interessi sulle imposte riscosse e sulle relative maggiorazioni semestrali, assistite da privilegio, dell'ordine del 2,50 per cento a favore o a carico dell'ente impositore nel caso rispettivamente di contribuenti debitori d'imposta o creditori di restituzione di imposte. Propone alla Commissione di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta medesima.

Dopo interventi dei deputati Minio e Raffaelli, che lamentano il ritardo con cui la proposta viene discussa, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta n. 3377.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIMA: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 » (3467).

Il Relatore Scricciolo illustra la proposta di legge la quale intende precisare che il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni compiute dalla sezione speciale per il credito alla cooperazione.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta n. 3467.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE ED. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Gui.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

Il deputato Scionti premette che il dipartimento rappresenta, accanto al *full-time* ed al diritto allo studio, uno degli elementi più delicati e qualificanti del provvedimento; è giusto pertanto che la discussione su questo tema si ampli e si approfondisca. Se si vuole assumere il dipartimento come una struttura portante della università (ciò che lo renderebbe obbligatorio di fatto), non ci si deve limitare a collegarlo al dottorato di ricerca, proseguendo così nella tecnica di modificare qualcosa soltanto allo scopo di non cambiare sostanzialmente nulla. Oggi la scienza, il lavoro, la tecnica hanno registrato il superamento del-

le concezioni individualistiche e si sono convertiti alla tecnica del lavoro in comune. L'Università può tener conto di questa evoluzione proprio attraverso l'istituzione generalizzata del dipartimento, capace, di per sé, di frantumare le vecchie strutture individualistico-corporative. Un dipartimento aggan- ciato invece soltanto al dottorato di ricerca riprodurrebbe — a suo avviso — la dicotomia fra cultura e professione, fra didattica e ricerca, e restituirebbe all'università odiose con- notazioni discriminatorie in senso sociale.

Il deputato Moro Dino insiste nell'afferma- re che non basta limitarsi ad una accettazione concettuale, astratta ed infeconda del dipar- timento, senza assicurare la pratica realiz- zazione dell'istituto. È necessario chiarire, a tale scopo, quali sono i rapporti fra diparti- menti ed istituti (compresi gli istituti poli- cattedra); fra dipartimenti e problemi di edi- lizia scolastica (perché insufficienti attrezza- ture non vanifichino l'istituzione). Peraltro queste remore e difficoltà non dovrebbero va- lere per le università di nuova istituzione, le quali dovrebbero essere articolarsi immediata- mente attraverso i dipartimenti. Precisa che la sua parte, pur riconoscendo nel dipartimen- to la sede appropriata per la collocazione di una ricerca intesa in senso moderno, come fatto collettivo, non intende avallare alcuna eventuale norma che attenti alla libertà della ricerca individuale.

Il Presidente e Relatore Ermini si rifà in- nanzi tutto alle risultanze della Commissione di indagine, che aveva attribuito al diparti- mento una funzione di coordinazione nei con- fronti degli istituti, i quali non dovrebbero risultare sacrificati o soppressi. Difatti le fun- zioni degli istituti sono tipiche e non facil- mente surrogabili (fa l'esempio delle cliniche e della diretta responsabilità di coloro che que- ste cliniche dirigono).

Il Ministro Gui riconosce anch'egli giusti- ficato dalla delicatezza dell'argomento l'ampio dibattito dedicato al dipartimento al quale con- tribuisce innanzi tutto con una precisazione storica, rammentando che questo istituto non appartiene alla nostra tradizione ma a quella anglosassone; aggiungendo che le esigenze della moderna ricerca ne sollecitano l'istitu- zione anche da noi; precisando che le diffe- renti situazioni normative di base non consen- tono però di strutturare il dipartimento se- guendo soltanto le esigenze della ricerca (lo impedisce la qualificazione professionale con- nesa ai nostri titoli universitari) trascurando il momento della preparazione professionale.

Comunque il dipartimento è finalizzato, nel disegno di legge, sia alla ricerca che a quel tipo di insegnamento che al livello di ri- cerca naturalmente si connette; esso è conce- pito per stimolare un operare collegiale che contrasti le manifestazioni esasperate di in- dividualismo; è destinato perciò a coordi- nare l'attività degli istituti. Quanto a renderlo obbligatorio, espone le condizioni di fatto in presenza delle quali (e specie nelle piccolis- sime università) l'obbligatorietà si ridurrebbe ad una mera enunciazione verbale. Il disegno di legge tende sì ad esaltare l'importanza dei dipartimenti, ma persegue questa finalità at- traverso incentivi (connessione con il dotto- rato di ricerca, destinazione di aiuti ministe- riali).

Il deputato Rosati, ritenendo di individua- re un margine di problematicità disponibile alla meditazione della Commissione, propone un breve rinvio della discussione, che il Pre- sidente Ermini dispone, raccogliendo l'assenso dei deputati Seroni e Finocchiaro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 9,30. — *Pre- sidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — In- terviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

All'inizio della seduta il deputato Biagioni chiede al Presidente notizie circa le esperienze compiute dall'« Anas » per quanto concerne la manutenzione invernale delle strade.

Il Presidente comunica di aver richiesto tali notizie e si riserva di portarle a cono- scenza della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per completare il risa- namento dei rioni " Sassi " di Matera » (*Ap- provato dalla VII Commissione pe manente del Senato*) (3539).

La Commissione prosegue l'esame del di- segno di legge.

Il Relatore Calvetti, replicando agli inter- venuti nel dibattito, rileva che il provvedi- mento ha riscosso, nelle sue linee essenziali, il generale consenso, afferma di non poter condividere il giudizio assolutamente nega- tivo espresso sui precedenti provvedimenti per la risoluzione del problema dei Sassi di Matera, e conclude dichiarandosi favorevole

ad introdurre talune modifiche agli articoli, in particolare per quanto riguarda la sostituzione del previsto progetto di massima con un piano particolareggiato ed alla integrazione della Commissione prevista dall'articolo 5 con un esperto in materia urbanistica, mentre ritiene opportuno la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo alla soluzione del problema dell'abitazione per coloro che hanno occupato i « Sassi » dopo il 1° gennaio 1965.

Il Sottosegretario De' Cocci, dopo aver fatto cenno agli interventi già realizzati per la soluzione del problema che forma oggetto del disegno di legge, sottolinea la necessità di pervenire al risanamento dei « Sassi » ed alla predisposizione di alloggi per gli occupanti dei « Sassi » stessi avvalendosi anche delle disposizioni generali in materia di edilizia economica e popolare. Conclude dichiarandosi favorevole alla introduzione di emendamenti migliorativi agli articoli del disegno di legge, a condizione che non si introducano oneri maggiori di quelli previsti.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 viene approvato senza modificazioni.

Dopo le assicurazioni fornite in proposito dal Sottosegretario De' Cocci, il deputato De Florio ritira un emendamento all'articolo 2 diretto a stabilire che nell'aggiornamento del piano di trasferimento previsto da tale articolo sia sentito l'incaricato della redazione del nuovo piano regolatore.

L'articolo 2 viene quindi approvato senza modificazioni.

Dopo l'intervento dei deputati De Florio, Tantalo e Busetto, del Relatore Calvetti e del Sottosegretario De' Cocci, la Commissione approva senza modificazioni l'articolo 3 del disegno di legge, dopo aver respinto un emendamento presentato dai deputati De Florio, Cataldo e De Pasquale, cui si erano dichiarati contrari il Relatore ed il Governo, tendente a sopprimere il quarto comma di tale articolo e, in via subordinata, a fissare la data al 1° gennaio 1967 per aver titolo all'assegnazione degli alloggi che saranno realizzati in base al provvedimento in discussione.

L'articolo 4 è approvato con un emendamento proposto dal deputato Tantalo e tendente a stabilire una preferenza nei confronti degli abitanti dei « Sassi » relativamente alla utilizzazione degli alloggi considerati nello stesso articolo 4.

La Commissione approva quindi il seguente articolo 4-bis proposto dal deputato Tantalo:

« Gli edifici di culto di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 17 maggio 1952, n. 619, e quelli che saranno realizzati ai sensi della presente legge sono di proprietà dell'ente ecclesiastico interessato ».

L'articolo 5 viene approvato con emendamenti proposti dal Relatore Calvetti e dai deputati Tantalo e De Florio, con i quali si stabilisce che il concorso previsto dall'articolo 5 dovrà essere espletato entro 6 mesi dalla data di approvazione del provvedimento, che ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano particolareggiato che dovrà essere redatto entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'incarico e che sarà reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Vengono inoltre approvati due emendamenti presentati dal Relatore e dai deputati Tantalo e De Florio con i quali, rispettivamente, si sostituisce, al primo comma dello stesso articolo 5, la parola « etnografico » alla parola « etnico » e si stabilisce che della Commissione prevista dall'articolo 5 fa parte un esperto in materia urbanistica designato dall'INU.

L'articolo 6 viene approvato con un emendamento presentato dal Relatore e dai deputati Tantalo e De Florio con il quale si sostituiscono le parole « il piano particolareggiato » alle parole « il progetto »; vengono invece ritirati dal proponente, dopo le assicurazioni fornite dal Sottosegretario De' Cocci, due emendamenti presentati dal deputato De Florio e tendenti a stabilire il concerto tra il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata e il comune di Matera per quanto attiene all'attuazione del piano particolareggiato ed a sopprimere il terzo comma dell'articolo 6.

L'articolo 7 viene approvato con un emendamento proposto dal Relatore e dai deputati Tantalo e De Florio con il quale si stabilisce che quanto previsto dallo stesso articolo 7 sarà operante fino al momento dell'approvazione del piano particolareggiato previsto dall'articolo 5.

L'articolo 8 del disegno di legge viene quindi approvato con un emendamento presentato dal Relatore con il quale si sopprimono le parole « dopo l'attuazione del progetto » e si aggiungono alla fine dell'articolo le parole « anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo ».

Gli articoli 9 e 10 sono approvati senza modificazioni.

Il titolo del disegno di legge viene sostituito con il seguente « Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni " Sassi " di Matera e per la loro tutela storico-artistica ».

Il Sottosegretario De' Cocci dichiara quindi di accettare un ordine del giorno presentato dai deputati Tantalò e Brandi con il quale si invita il Governo a realizzare in Matera, con la tempestività che il caso richiede, un concreto ed ampio programma di costruzione di alloggi ai sensi delle leggi sull'edilizia economica e popolare in grado di soddisfare in via prioritaria i bisogni degli attuali occupanti abusivi dei « Sassi ».

Viene pure accettato dal Governo un ordine del giorno, di cui primo firmatario è il deputato Cataldo, con il quale si invita il Governo a tenere in particolare considerazione la città di Matera nella ripartizione dei fondi per l'edilizia economica e popolare, nonché a destinare ulteriori stanziamenti ad integrazione delle somme stanziare nel disegno di legge, al fine di completare il risanamento dei rioni « Sassi ».

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3583).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Dopo la comunicazione del Presidente dell'intervenuto parere favorevole della V Commissione, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3622).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Rinaldi, che pone in rilievo la necessità dell'approvazione del disegno di legge, in relazione alla dichiarazione di illegittimità costi-

tuzionale degli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci che concorda sulle valutazioni espresse dal Relatore, la Commissione approva senza modificazione gli articoli del disegno di legge, che è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3621);

DEGAN ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (1742);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (1951).

Il Relatore Greggi riferisce sui provvedimenti, dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge in quanto diretto a consentire, attraverso la realizzazione dei raccordi, una migliore utilizzazione delle autostrade, evitando le strozzature esistenti. Conclude prospettando la opportunità di riportare all'anno finanziario 1969 gli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1970.

Il deputato Busetto preannuncia il voto contrario della sua parte politica al disegno di legge in quanto esso corrisponde alle scelte già assunte con la legge n. 729 del 1961 e di cui a suo tempo fu contestata la validità dalla sua parte politica e conclude rilevando che con il provvedimento in discussione si persegue un indirizzo errato che non manca di incidere sulla politica dei consumi e del risparmio.

Il deputato Guarra si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge rilevando che la realizzazione di autostrade è in diretto rapporto con lo sviluppo industriale, di cui rappresenta anzi una necessaria premessa.

Dopo la replica del Relatore, che pone in rilievo la necessità di realizzare le autostrade in modo organico e tenendo conto anche dei nuovi equilibri e squilibri che le autostrade stesse determinano, e dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, che dichiara di concordare sulle necessità di affrontare in modo razionale la costruzione di autostrade tenendo conto anche delle implicazioni economiche ed afferma che la proposta avanzata dal Relatore circa la concentrazione degli stanziamenti darebbe luogo ad una serie di difficoltà per

quanto concerne il reperimento dei fondi, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che è subito votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Stanziamento di 260 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti sulle ferrovie Sangritana, Alcantara-Randazzo, Motta Sant'Anastasia-Regalbuto e Circumetnea » (3444);

SCALIA e AGOSTA: « Ammodernamento della ferrovia secondaria circumetnea (Catania) » (319).

Su proposta del Relatore Mancini Antonio, al quale si associano il Sottosegretario di Stato Florena e il deputato Cavallaro Nicola, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa del disegno di legge n. 3444 (non anche della proposta di legge n. 319, il cui problema è connesso alla approvazione del piano quinquennale per la programmazione economica nazionale, in quanto il Ministero dei trasporti ha già incluso la ferrovia circumetnea fra le ferrovie concesse da ammodernare con lo stanziamento di 100 miliardi previsto in proposito dal piano).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena e per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni concernenti il Consiglio Centrale ed i consigli provinciali di disciplina dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste

e delle telecomunicazioni di Pordenone » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2804-B).

Dopo la illustrazione da parte del Relatore Fabbri Riccardo, la Commissione approva le modificazioni apportate dal Senato, modificandole a sua volta — su proposta del Relatore e dei deputati Mancini Antonio, Alba e Canestrari e dopo interventi del deputato Calvarresi, che si dichiara favorevole, e del Sottosegretario Mazza, il quale mette in guardia circa la portata della modifica — nel senso che i tre rappresentanti del personale nel Consiglio centrale di disciplina (articolo 2, lettera c) e in quelli provinciali (articolo 3, lettera d) debbono essere scelti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali, non solo a carattere nazionale, ma anche « a rappresentanza unitaria ».

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla composizione della Commissione interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 » (2860).

Il Relatore Alba illustra favorevolmente il provvedimento, proponendo peraltro la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico che giudica superfluo.

La Commissione, dopo interventi altrettanto favorevoli dei deputati Fabbri Riccardo e Marchesi e del Sottosegretario Florena, vota la soppressione di detto ultimo comma.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva l'articolo unico.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1966, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965. (*Parere alla V Commissione*) (3396).

Il Relatore Radi, dopo aver esaminato dettagliatamente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965, fa presente che nel 1965 il Ministero dell'agricoltura ha avuto in gestione ben 981 miliardi. I notevoli residui riscontrati, oltre che a tardive trascrizioni in bilancio, sono dovuti soprattutto — come riconosce la stessa Corte dei conti nella sua relazione — alla natura della quasi totalità delle iniziative sovvenzionate. D'altra parte, la stessa legge 1° marzo 1964, n. 62, ha dovuto riconoscere la presenza di tempi tecnici lunghi e difficilmente abbreviabili quando ha portato a cinque gli esercizi nei quali i residui possono essere utilizzati.

Dopo essersi soffermato su alcuni capitoli del bilancio, si occupa in particolare del problema della gestione degli approvvigionamenti dei prodotti agricoli e alimentari. Al riguardo è prevista tra breve una ampia e definitiva discussione. Comunque, sin da ora rileva la urgenza della regolazione dei rapporti fra Stato ed enti gestori; prendendo a base il parere già espresso al riguardo dalla Corte dei conti. Il Governo, a suo giudizio, non può ulteriormente ritardare la definizione di questa materia.

Si sofferma, infine, tra l'altro, sui rilievi relativi ai contributi per danni alluvionali e sul giudizio positivo espresso dalla Corte sulla attività silvo-pastorale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Dopo interventi dei deputati Ferrari Riccardo e Marras, che chiedono la stampa della relazione Radi, il Presidente rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Malfatti ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gatto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623 e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie » (3607).

La Commissione ascolta la replica del relatore Biaggi Nullo, il quale, preso atto della

unanimità dei consensi, pur nella diversità dei toni, sui favorevoli risultati conseguiti attraverso la legge n. 623 nel processo di sviluppo dell'industria nazionale, concorda sull'affermazione dell'onorevole Dosi circa la esistenza nel testo in discussione di precisi elementi di individuazione della piccola e media industria pur con la necessaria eccezione diretta ad assicurare al Mezzogiorno la quota di finanziamenti agevolati già ad esso riservata da altri provvedimenti. Costatato inoltre che dalla discussione generale, dal parere del CNEL e dai dati forniti è emerso che la legge n. 623 ha favorito l'industria minore non contrastando peraltro la tendenza spontanea ed essenzialmente moderna di ricerca della dimensione ottimale delle aziende secondo un indirizzo messo criticamente in rilievo dall'onorevole Rossi Paolo Mario, osserva come fra le benemerenze di quella legge vi siano, non ultime, la elasticità e la larghezza di visione in ordine alla concessione ed all'entità dei benefici, che si risolvono anche in un positivo incremento nella formazione di giovani quadri imprenditoriali. Fornisce quindi dati statistici sulle pratiche di finanziamento accolte e definite, da cui emergono anche favorevoli constatazioni sul contributo della 623 allo sviluppo delle diverse regioni (in ordine decrescente: Campania, Lazio, Lombardia, Puglie, Sardegna, ecc.) e dei diversi settori industriali (meccanico, materiali per l'edilizia, alimentare, chimico, tessile), nonché sull'occupazione (437.000 nuovi lavoratori impiegati).

Forniti sufficienti elementi al richiedente Dosi sul « costo » pubblico della legge e rilevato in proposito che in momenti come l'attuale di dichiarato eccesso di liquidità non si riesce tuttavia ad abbassare i tassi di interesse, conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo del Governo, accogliendo soltanto quegli emendamenti diretti ad adeguare il provvedimento alle modifiche nel frattempo intervenute nella legislazione e a fugare eventuali incertezze di interpretazione.

Il Sottosegretario Malfatti, fornendo preliminarmente i dati richiesti dagli onorevoli Bastianelli e Dosi sul numero delle insolvenze e dei fallimenti di imprese assistite ai sensi della legge n. 623, rileva con compiacimento che su oltre 16.000 operazioni effettuate i fallimenti sono ammontati soltanto a 208, cioè in percentuale a molto meno del due per cento. In polemica con l'onorevole Cataldo su una presunta mancata incidenza della 623 in ordine alla occupazione dei lavoratori e al-

l'insufficiente coordinamento con il Piano quinquennale di sviluppo e con le leggi in favore delle aree depresse del Centro-nord e del Mezzogiorno in generale, dà conto dei meccanismi di collegamento con il Programma e con la legislazione relativa alle aree depresse, sottolineando la modernità e la coerenza del sistema.

Cifre alla mano, dimostra poi che pur non contrastando la tendenza moderna verso la formazione di imprese di dimensioni sufficienti a sostenere con successo la concorrenza in sede comunitaria — tendenza incoraggiata e promossa dal Governo con la legge n. 170 del 1965 sulle fusioni e concentrazioni di società — la legge n. 623 ha tangibilmente contribuito alla costituzione di un efficiente tessuto di piccole e medie industrie in ogni parte d'Italia, come imprese autonome e come imprese integratrici della funzione delle industrie maggiori: ciò emerge positivamente dai rilevamenti per zona (Emilia-Romagna, ecc.) e dai confronti con gli altri Paesi industrializzati (Repubblica federale tedesca). Conclude invitando la Commissione ad approvare con la massima urgenza, possibilmente nella seduta odierna, il disegno di legge.

La Commissione approva quindi il seguente ordine del giorno, accolto dal Relatore e dal rappresentante del Governo, e presentato dal Presidente Giolitti: « La XII Commissione Industria invita il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a includere, fra gli esperti che egli nomina nel Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, un esperto designato dal Mediocredito centrale ».

Il seguente ordine del giorno, presentato dal deputato Alesi, viene successivamente accolto come raccomandazione dal Governo: « Al fine di ovviare agli inconvenienti verificatisi nel passato sulla ammissibilità dei finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi, la XII Commissione Industria invita il Governo a coordinare opportune direttive con il Comitato del credito onde poter concedere adeguati finanziamenti per il rinnovo del parco automobilistico alle piccole e medie imprese di autotrasporto merci ».

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 1; l'articolo 1-bis dell'onorevole Malfatti Francesco, diretto a modificare la composizione del Comitato interministeriale previsto all'articolo 5 della legge n. 623,

è ritirato dal proponente dopo che il Relatore ed il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

Un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2 pure presentato dal deputato Malfatti Francesco viene ritirato dal proponente, il quale si vede successivamente respinto un altro suo emendamento diretto ad estendere ai Consigli regionali la competenza sulle operazioni da effettuare a norma della legge n. 623. Viene viceversa accolto un emendamento governativo volto a stabilire il raccordo con la legge 22 luglio 1966, n. 614, per cui la definitiva formulazione dell'articolo 2 risulta la seguente:

ART. 2.

« Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione e alle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di credito agevolato, stabilirà i criteri per l'applicazione della presente legge, tenendo conto del grado di sviluppo dei vari territori, dell'andamento economico nazionale, dell'occupazione della manodopera e dell'investimento per addebi nei diversi settori, nonché delle direttive dei piani quinquennali di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Del Comitato interministeriale fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio ».

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo del disegno di legge, senza modificazioni.

All'articolo 4, dopo che il Sottosegretario Malfatti spiega ancora una volta in dettaglio il collegamento fra il provvedimento in discussione il Piano quinquennale e la legge n. 614 del 1966, la Commissione respinge un emendamento dell'onorevole Bastianelli interamente soppressivo dell'articolo stesso; respinge inoltre un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Olmini diretto a ridurre ulteriormente i tassi di interesse sui finanziamenti alle cooperative; accoglie invece un emendamento del Governo volto ad inserire un comma che estende l'area di applicabilità della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Dopo che i deputati Piccinelli e Merenda ritirano due loro emendamenti diretti rispettivamente a fugare alcuni presunti dubbi interpretativi e ad estendere ulteriormente i li-

miti di applicabilità della legge del 1966, n. 614, la Commissione approva l'articolo 4 nella seguente definitiva formulazione:

ART. 4.

« I contributi in conto interessi, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese localizzate nei territori depressi del centro-nord, sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del Comitato interministeriale, istituito a norma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

I fondi che saranno assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della legge stessa, sono attribuiti al capitolo di spesa relativo alla concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità stabilite dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fino alla concorrenza dei fondi assegnati a tale scopo.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, allorché formula proposte ai sensi del primo comma del presente articolo, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

L'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è integrato con il comma seguente:

« L'Istituto Centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) è autorizzato ad accordare agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine il proprio intervento finanziario e contributivo sulle operazioni dagli stessi compiute ai sensi del presente articolo ».

Le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3, dall'articolo 5 e dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano anche ai territori determinati ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa ».

La Commissione respinge quindi, dopo ampia discussione, un articolo 4-bis del deputato Bastianelli diretto a modificare i criteri di concessione dei finanziamenti agevolati, nonché un altro emendamento, presentato in via subordinata dallo stesso onorevole Bastianelli, volto a limitare la concessione dei predetti fi-

nanziamenti alle imprese il cui fatturato annuo non superi i 10 miliardi.

Ugualmente la Commissione respinge un articolo aggiuntivo del deputato Helfer per estendere illimitatamente alle piccole imprese danneggiate dalle recenti alluvioni i benefici della legge n. 623.

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 5 del disegno di legge, e, all'articolo 6, accoglie un emendamento del deputato Cataldo concernente un aggiornamento legislativo.

L'articolo 6 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

ART. 6.

« Sono ammessi a fruire del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alle scorte, i finanziamenti concessi ai sensi della legge predetta, a imprese industriali le quali non hanno beneficiato del finanziamento scorte o ne hanno beneficiato in misura inferiore a quanto già previsto dall'articolo 3 della legge stessa e successive modificazioni ».

Successivamente, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 7, 8 e 9.

La Commissione delibera infine di modificare come segue il titolo del disegno di legge: « Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e della legge 22 luglio 1966, n. 614 ».

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa che, nel quadro della già annunciata indagine conoscitiva sui rapporti fra ricerca scientifica e industria nel nostro Paese, ha potuto predisporre un primo calendario di incontri che vedrà impegnati il Ministro della ricerca scientifica, Rubinacci, il Ministro dell'industria e commercio, Andreotti, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, prof. Caglioti, il Direttore dell'ufficio programma al Ministero del bilancio, dottor Ruggolo, ed il Presidente della FAST, professor Morandi.

La prima seduta sarà dedicata ad una esposizione introduttiva del Ministro Rubinacci nella giornata del 2 febbraio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente SANTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTE DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Modificazioni della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani » (504);

SCALIA: « Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani » (1138);

FOA e LAMA: « Riduzione dell'orario di lavoro per i portieri » (2284);

SCALIA: « Estensione alla categoria dei portieri e custodi ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani delle norme sulla disciplina del collocamento, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro » (2616);

SCALIA e ARMATO: « Disposizioni in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di immobili urbani » (3274).

Il relatore Veronesi illustra il testo coordinato delle proposte di legge, da lui medesimo predisposto secondo l'incarico affidatogli dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 1966, osservando in via preliminare che la materia così disciplinata concerne, secondo alcuni, il settore della contrattazione collettiva; successivamente si sofferma sui singoli articoli del progetto di legge, concernenti l'estensione, ai portieri e agli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, delle norme dell'avviamento al lavoro e delle assicurazioni contro gli infortuni e la disoccupazione, la parificazione dell'indennità di contingenza nella misura prevista per gli uomini capi famiglia, e la regolamentazione dell'orario di lavoro nei giorni feriali e festivi e degli oneri per i sostituti dei portieri.

I deputati Sulotto, Alini e Sacchi ritengono che non sussista alcuna questione circa la competenza a disciplinare la materia in sede legislativa sia per motivi di principio, sia perché nella fattispecie si tratta di categorie che hanno un limitato potere contrattuale.

Il Sottosegretario di Stato Martoni fa presente che il Governo ritiene di esprimere delle riserve su alcuni punti del testo unificato e propone che tali disposizioni siano preliminarmente esaminate da un Comitato ristretto.

Il Presidente Santi ritiene che la funzione di un Comitato ristretto sia superata a seguito della presentazione di un testo coordinato delle proposte di legge e che la Commissione possa direttamente esaminare, in relazione ai singoli articoli, le obiezioni e le riserve del Governo.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli articoli del testo coordinato presentato dal Relatore Veronesi.

È approvato l'articolo 1, che prevede la estensione delle norme sull'avviamento al lavoro alla categoria dei portieri e dei lavoratori ad essi assimilati.

Sull'articolo 2, che prevede l'estensione dell'assicurazione contro gli infortuni e la disoccupazione, interloquiscono i deputati Pucci Emilio, Sacchi e Cocco Maria.

Il Sottosegretario di Stato Martoni ritiene che la disposizione relativa alla disoccupazione sia superflua e che debba essere attentamente valutata la norma concernente l'assicurazione contro gli infortuni.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 ed il connesso articolo 3, concernente la facoltà di disdetta dei contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro stipulati con società private.

L'articolo 4, che prevede l'estensione dell'indennità di contingenza a tutti i portieri nella misura prevista per gli uomini capi famiglia è approvato senza discussione.

Sull'articolo 5, che stabilisce l'orario di lavoro per i portieri nella misura massima di tredici ore nei giorni feriali e di sette nei giorni festivi, il Relatore Veronesi rileva che la materia è normalmente oggetto di contrattazione sindacale, dando atto tuttavia che si tratta della norma maggiormente caldeggiata dalla categoria.

I deputati Sacchi e Sulotto sono favorevoli all'approvazione dell'articolo, che viene a tutelare dei diritti essenziali.

Il deputato Pucci Emilio esprime la preoccupazione che tale disposizione possa nuocere dal punto di vista dell'occupazione, data la tendenza a sostituire il personale mediante congegni meccanici.

Il Sottosegretario di Stato Martoni fa presente le riserve del Ministero del lavoro su tale articolo e sui connessi articoli 6 e 7 trattandosi di materia normalmente oggetto della contrattazione collettiva.

La Commissione, dopo aver approvato senza discussione i successivi articoli del testo, delibera di richiedere l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge; il Sottosegretario di Stato Martoni si riserva di far conoscere l'eventuale assenso del Governo, in relazione alle riserve espresse su alcuni degli articoli del testo unificato.

PROPOSTE DI LEGGE:

BUZZETTI ed altri: « Nuove norme sulla prevenzione e sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi » (471);

TOGNONI ed altri: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazioni di polveri » (1717);

FADA ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: testo unico delle disposizioni per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (3466).

Su proposta del Relatore De Marzi Fernando la Commissione delibera di demandare le proposte di legge ad un Comitato ristretto, che il Presidente si riserva di nominare, e di sollecitare il parere della XIV Commissione Igiene e sanità.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (3521).

Il Relatore Nucci illustra la proposta di legge che modifica l'articolo 50 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, consentendo ai Consigli di amministrazione degli istituti assicuratori di graduare la misura delle sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro inadempienti sulla base di criteri di carattere generale preventivamente determinati. Premesso che la mancata recezione di analoga norma prevista nella legislazione precedente al testo unico ha dato luogo a notevoli inconvenienti, si dichiara favorevole al sistema previsto dalla proposta di legge, che esclude una eccessiva discrezionalità da parte degli organi amministrativi, mentre si riserva di proporre degli emendamenti per una migliore formulazione tecnica del testo.

Dopo interventi del Presidente Santi, del Sottosegretario Martoni e del deputato De Marzi Fernando, la Commissione delibera al-

l'unanimità e con il parere favorevole del Governo, di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro per la sanità, Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere della I, II, V, VIII e XIII Commissione*) (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*) (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*) (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (2908).

L'onorevole Balconi Marcella rileva preliminarmente come una seria riforma sanitaria non possa e non debba prescindere dalle linee direttive del piano di programmazione economica. Con queste linee direttive però contrastano il permanere degli enti mutualistici con ospedali propri e lasciati fuori dalla riforma sanitaria, e l'attuale pluralità degli enti ospedalieri. A suo avviso è necessario che lo ospedale sia inserito nel servizio sanitario nazionale e la sua attività di prevenzione, cura e recupero sia coordinata su un piano centrale. Anche la figura del medico ospedaliero deve essere modificata ed essere adeguata alle nuove esigenze dell'assistenza sanitaria. Ritiene che la prevista distinzione degli ospedali in zonali, provinciali e regionali non debba essere basata sul numero dei posti letto, ma sulla effettiva funzione degli ospedali stessi. Occorre modificare anche la composizione dei consigli di amministrazione e provvedere alla eliminazione della disparità di trattamento giuridico ed economico attualmente esistente fra i vari medici ospedalieri. È d'accordo sull'istituzione dell'internato a condizione però che ai neo-laureati sia assicurato un tratta-

mento economico dignitoso. Sarebbe però preferibile una modifica degli studi di medicina al fine di consentire che dalle università escano medici già preparati anche sul piano pratico.

L'onorevole Pasqualicchio si sofferma sul contrasto attualmente esistente fra gli ospedali pubblici e le case di cura private. Ci si trova davanti, a suo avviso, ad un fenomeno molto grave, per il quale nelle cliniche private il numero dei primari e degli assistenti è di gran lunga superiore in proporzione a quello degli ospedali pubblici. L'attuale sistema consente uno sfruttamento del personale sanitario ausiliario da una parte e degli ammalati dall'altra. Deplora che anche in ospedali pubblici vi siano reparti a pagamento in cui le rette e le prestazioni sanitarie sono particolarmente elevate. La sua parte politica non è per il livellamento del lavoro, ma per la distinzione del lavoro qualificato da quello non qualificato, ciò non toglie però che essa sia decisamente contraria ad ogni tipo di sfruttamento. Conclude affermando che anche le cliniche private dovrebbero essere integrate nell'unità sanitaria locale.

Il Relatore onorevole Lattanzio afferma preliminarmente che la discussione sulla riforma ospedaliera è stata particolarmente esauriente ove si tenga presente che il provvedimento è assegnato in sede referente e la gran parte degli argomenti saranno ripresi nel corso della discussione in Aula. Per quanto concerne i pareri espressi dalle varie commissioni precisa di essere d'accordo in linea di massima su molti punti trattati dai pareri stessi, facendo un'illustrazione di essi.

Per quanto concerne in particolare il parere espresso dalla Commissione Lavoro ritiene sia opportuno invitare l'estensore del parere ai lavori della Commissione quando si tratterà di discutere il problema del trattamento del personale. Dichiarò poi di essere in via generale d'accordo su molte delle considerazioni fatte dai vari intervenuti al dibattito. Sui concorsi ospedalieri dichiara che la Commissione prima e l'Assemblea dopo saranno chiamate a fare una scelta molto importante per stabilire se la carriera ospedaliera deve essere decisa solo dai medici ospedalieri o se debbano interferire anche i professori universitari. Si dichiara favorevole all'internato dei neo-laureati che a suo avviso dovrebbe essere obbligatorio biennale e retribuito. Per quanto concerne il fondo ospedaliero ritiene che la costituzione o meno di questo fondo influirà in modo determinante sulla autonomia degli ospedali. È dell'avviso che

non sia giusto far ricadere sugli assistiti tutta la spesa ospedaliera attraverso l'istituzione della retta onnicomprensiva. Sulle case di cura private dichiara che l'interesse della comunità è che in queste case l'assistenza medica si svolga secondo le direttive generali emanate per gli altri ospedali. Conclude affermando che la riforma in corso di discussione non si limita, come da qualcuno è stato detto, a mutare solamente il nome alle vecchie opere pie ma trasforma radicalmente il sistema sanitario italiano attuando al posto della vecchia assistenza generica una vera e propria tutela della salute.

Col disegno di legge infatti si dà agli ospedali una unità di indirizzo sotto la direzione del Ministero della sanità. Contesta infine che l'opinione pubblica e la classe medica italiana in particolare abbiano avanzato riserve sulla riforma in corso, anzi, da parte della FIAO e FNOM, sono stati espressi, in occasione di recenti congressi, ampi compiacimenti.

Il Ministro della sanità Mariotti si associa in gran parte alle considerazioni svolte dal relatore. Per quanto concerne l'aspetto strettamente politico del disegno di legge riconosce che il testo originariamente disposto dal suo Ministero si differenziava in alcuni punti sostanziali dall'attuale disegno di legge. In particolare il testo originario prevedeva il superamento dell'assistenza mutualistica, condizione secondo lui indispensabile per l'attuazione di una completa riforma sanitaria. La questione del mantenimento degli enti mutualistici però non è definitivamente chiusa e la lotta per ricondurre tutti gli ospedali sotto la giurisdizione del Ministero della sanità continua. Informa che il Consiglio dei Ministri, su sua esplicita richiesta, si è impegnato a ritornare sulle sue decisioni nel caso in cui si venisse a formare sul problema delle mutue una nuova maggioranza. Occorre perciò dare atto al Governo della precisa volontà di portare a termine la riforma sanitaria. Contesta poi le affermazioni fatte dall'onorevole Pasqualicchio secondo le quali niente è mutato nella vecchia organizzazione se non il nome. La diversa composizione dei consigli di amministrazione con la rappresentanza delle regioni, il controllo sugli ospedali da parte delle regioni stesse, lo scorporo dei patrimoni delle opere pie per la parte concernente l'assistenza ospedaliera e la puntualizzazione della funzione di assistenza sanitaria degli ospedali dimostrano in modo evidente che la riforma non è nominale, ma sostanziale.

Respinge poi l'accusa secondo la quale nel disegno di legge da lui presentato non

si tenga conto delle regioni, afferma invece che tutta la riforma si baserà su questi organi quando essi saranno attuati. Per quanto concerne la distribuzione territoriale degli ospedali riconosce che esistono forti sperequazioni fra le regioni meridionali e quelle settentrionali. Per superare queste sperequazioni però vi sono forti resistenze e difficoltà, ma con l'attuazione del piano ospedaliero nazionale e dei piani regionali le sperequazioni esistenti saranno superate. A questo proposito precisa che a suo avviso i piani ospedalieri dovranno essere approvati con legge al fine di vincolare le regioni e di ottenere l'auspicata equa distribuzione territoriale degli ospedali, solo che, in attesa dell'istituzione delle regioni, egli ritiene che questi piani debbano essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica. In materia, comunque, sarà tenuto conto dell'orientamento che la Commissione Bilancio dimostrerà nel suo parere. Per quanto concerne il fondo ospedaliero non vi è dubbio che la sua costituzione dipenderà in gran parte dalla soppressione del sistema mutualistico. Egli esprime l'avviso che tale fondo dovrà servire a finanziare gli ospedali e dovrà essere alimentato attraverso l'istituzione di un'imposta addizionale.

Per quanto concerne l'internato dichiara che vi sono molte resistenze da parte dei neo-laureati a che esso abbia la durata di un biennio dal momento che ciò ritarda la possibilità per i neo-medici di essere assunti dalle mutue. L'internato stesso potrebbe eventualmente essere ridotto ad un anno.

Sui concorsi ospedalieri chiarisce che la partecipazione dei professori universitari è solo una facoltà e non un obbligo dei consigli di amministrazione degli ospedali. Per quanto concerne la delega al Governo dichiara che essa è stata prevista per motivi di opportunità sia perché, essendo la delega temporanea, si ha una maggiore garanzia che i provvedimenti saranno emanati in breve termine sia soprattutto per la possibilità che ha il Ministero di sentire le categorie interessate. Per quanto concerne gli ospedali clinicizzati, ritiene che possano restare sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione solo quegli ospedali che, per l'esiguo numero dei posti letto, servono esclusivamente ai fini di preparazione e di ricerca degli studenti, devono essere invece inquadrati nella riforma tutte quelle altre cliniche in cui si fa della vera e propria assistenza ospedaliera.

La riforma in corso di approvazione rappresenta a suo avviso un grande passo avanti nell'ammodernamento dell'assistenza sanita-

ria del paese. Essa però non può essere attuata in breve tempo appunto per la radicale inversione di tendenza in essa contenuta, va graduata nel tempo ed attuata progressivamente.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e dà quindi lettura di una comunicazione inviata dal Presidente del Consiglio al Presidente della Camera nella quale è detto che il Governo ritiene di dover mantenere ferma la propria precedente richiesta di rimessione all'Assemblea delle proposte di legge Spinelli-De Maria (nn. 1832-2143-B) sui concorsi ospedalieri. Dà notizia altresì dell'assegnazione delle proposte stesse alla Commissione Istruzione per il parere. Ritiene che, dopo il voto espresso dalla Commissione nella seduta precedente perché le proposte stesse venissero riassegnate in sede legislativa, egli abbia il dovere di insistere presso il Presidente della Camera per l'assegnazione in sede legislativa delle due proposte e nel contempo debba far rilevare l'inutilità del parere della Commissione Istruzione in quanto trattasi di medici ospedalieri e non di personale insegnante.

L'onorevole Scarpa si dichiara d'accordo con il Presidente, anche in considerazione dello sciopero proclamato recentemente dai medici ospedalieri.

Si dichiarano altresì d'accordo gli onorevoli Cattaneo Petrini, Usvardi e Bemporad, il quale ultimo a proposito della richiesta di parere alla Commissione Istruzione chiede di accertare se in occasione della discussione di altri provvedimenti riguardanti concorsi presso altre amministrazioni dello Stato sia stato mai richiesto il parere della Commissione Istruzione.

L'onorevole Barberi ritiene che il parere della Commissione Istruzione possa essere ascoltato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

II (Interni) e XIII (Lavoro)

Venerdì 20 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Riccio: Estensione dell'assistenza di malattia ai sacerdoti secolari di culto cattolico e ai ministri del culto acattolico (61);

FODERARO ed altri: Modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, relativa alla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero (115);

FODERARO ed altri: Assistenza in caso di malattia del clero secolare (582);

PINTUS: Modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, in materia di previdenza sociale per il clero (2828);

FODERARO: Estensione al clero regolare delle norme di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 579, relative alla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero (3103);

ZANIBELLI: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sacerdoti del culto cattolico ed ai ministri di culto acatolico di cui alle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580 (3257);

FODERARO: Assistenza in caso di malattia al clero (3407);

— Relatori: *per la II Commissione* Lombardi Ruggero; *per la XII Commissione* Nucci — (*Parere della V Commissione*) — (*Aula Commissione Interni*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 20 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535) — Relatore: Bisantis — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170) — Relatore: Amatucci.

Discussione della proposta di legge:

DEL CASTILLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati. (Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965) (2056-ter) — Relatore: Amatucci.

Seguito della discussione della proposta di legge:

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del Codice civile (1267) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della XIII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatore PACE: Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) 2702-B) — Relatore: Amatucci.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 20 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CAIAZZA: Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali (818) — Relatore: Buzzi — (*Parere della I Commissione*).

Esame della proposta di legge:

GOMBI ed altri: Istituzione in Cremona dell'Ente autonomo Antonio Stradivari (2347) — Relatore: Franceschini — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Istituzione in Pisa della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento (3379) — Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

IV Commissione (Giustizia):

Estradizione per i delitti di genocidio (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato*) (1361-B) — Relatore: Dell'Andro.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.